

Roma, 12 dicembre 2007

Circolare n.179/2007

Oggetto: Finanziamenti – Aiuti di Stato – Dichiarazione sostitutiva di notorietà – D.P.C.M. del 23.5.2007, su G.U. n. 160 del 12.7.2007 – Circolari INPS n. 124 del 13.11.2007, su G.U. n. 273 del 23.11.2007 e n. 129 del 22.11.2007.

Come è noto, in base all'art. 1, comma 1223 della legge 296/2006 (finanziaria 2007) le imprese che intendono beneficiare di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato devono presentare preventivamente alle Amministrazioni competenti una dichiarazione sostitutiva di notorietà in cui attestano *"di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea"*.

Il decreto in oggetto ha ora fissato le modalità di presentazione della dichiarazione in questione precisando le diverse formulazioni da adottare a seconda che le aziende interessate non abbiano mai beneficiato di aiuti di Stato considerati illegali ovvero, in caso contrario, abbiano provveduto alla relativa restituzione.

L'INPS ha elencato le agevolazioni contributive aventi natura di aiuti di Stato (tra cui le riduzioni contributive spettanti alle imprese del sud per le assunzioni con contratto di inserimento), fissando al **24 dicembre p.v.** il termine in cui, in fase di prima applicazione, dovrà essere presentata la dichiarazione da parte delle aziende che dall'1 gennaio 2007 fruiscono o abbiano fruito delle agevolazioni in questione.

In questo contesto si innesta la nota vicenda degli sgravi contributivi goduti dalle aziende del sud per i contratti di formazione e lavoro stipulati dal novembre 1995 al maggio 2001. Poiché su tali sgravi è tuttora pendente un contenzioso con l'INPS sulla loro legittimità, qualora le imprese interessate volessero beneficiare delle agevolazioni elencate dallo stesso Istituto come aiuti di Stato, dovranno versare la somma corrispondente allo sgravio fruito per i contratti di F/L (comprensiva di interessi) in un conto speciale appositamente istituito presso la Banca d'Italia. Al riguardo l'INPS ha precisato che il deposito sarà effettuato a titolo provvisorio e, pertanto, non avrà riflessi sul contenzioso in atto non comportando alcun riconoscimento del debito.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. 49/2005 e 16/2005
Allegati tre
Lc/lc*

© CONFETRA - La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 160 del 12.7.2007 (fonte Guritel)

Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, gli aiuti di Stato sono definiti:
- a) «automatici», quelli che possono essere fruiti dalle imprese destinatarie senza che sia necessaria una preventiva attivita' istruttoria da parte dell'amministrazione o dell'ente responsabile della gestione dell'aiuto;
 - b) «non automatici», quelli la cui fruizione da parte delle imprese comporta un'attivita' di erogazione da parte dell'amministrazione o dell'ente a tal fine preposti, all'esito di una previa istruttoria;
 - c) «regimi di aiuti», quelli di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999.

Art. 3.

Finalita

1. Il presente decreto:
- a) stabilisce le modalita' con le quali deve essere presentata la dichiarazione di cui al richiamato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
 - b) indica i casi specifici in relazione ai quali le imprese che intendono beneficiare delle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunita' europea attestano, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione europea.
2. I casi di aiuto di Stato di cui al comma 1, lettera b), sono indicati all'art. 4.
3. Il presente decreto potra' essere integrato o modificato qualora sia necessario indicare altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione di cui al comma 1.

Art. 4.

Oggetto della dichiarazione sostitutiva

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 8, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:
- a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, previsti dalle seguenti norme:
 - 1) decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali;
 - 2) legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993;
 - 3) decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 169, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione;
 - 4) decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali;
 - 5) art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione.
- Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'I.N.P.S. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
- b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, previsti dalle seguenti norme:
 - 1) art. 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e art. 66, comma 14, del decreto-legge del 30 agosto 1993, n. 331,

convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

2) art. 9-bis del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62 e all'art. 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46;

c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina generale della riscossione dei crediti vantati dall'INPS di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste dalla disciplina speciale di cui all'art. 24 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, del 6 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 aprile 2006, n. 82.

Art. 5.

Modalita' della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti non automatici

1. Nel caso di aiuti di Stato non automatici, le amministrazioni o gli enti responsabili acquisiscono, da ciascuna impresa destinataria dell'agevolazione, la dichiarazione di cui all'art. 8, nel corso della relativa istruttoria.

Art. 6.

Modalita' della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 e' effettuata all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' determinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia medesima.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' pubblicato immediatamente sul sito internet dell'Agenzia delle entrate e nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.

Art. 7.

Modalita' della dichiarazione sostitutiva relativa ad aiuti di Stato automatici riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali

1. Nel caso di aiuti di Stato automatici, riferiti ad agevolazioni diverse da quelle fiscali, la dichiarazione di cui all'art. 8 e' effettuata all'amministrazione competente per la gestione degli aiuti medesimi, secondo le modalita' determinate dall'amministrazione stessa, con apposito provvedimento.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' pubblicato immediatamente sul sito internet dell'amministrazione interessata e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 8.

Formulazione della dichiarazione sostitutiva

1. Nella ipotesi in cui le imprese non abbiano beneficiato di nessuno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, neanche secondo la regola de minimis, esse attestano tale circostanza con un'unica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', relativa

cumulativamente agli aiuti dei quali non hanno beneficiato, secondo lo schema di cui all'allegato 1, in conformita' con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

2. Qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), entro la soglia de minimis, esse attestano tale circostanza, nonche' la loro posizione relativamente all'obbligo di restituzione delle somme fruite, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo lo schema di cui all'allegato 2, in conformita' con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

3. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere b) e d), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste da disciplina speciale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 3, in conformita' con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

4. Salvo quanto disposto dai commi 1 e 2, qualora le imprese abbiano beneficiato di taluno degli aiuti di Stato indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), per i quali il recupero ordinato dalla Commissione europea e' effettuato secondo le procedure previste da disciplina generale, le imprese dichiarano di aver provveduto alla restituzione ai sensi e secondo le modalita' di cui al comma 3, oppure di aver provveduto al deposito in un conto di contabilita' speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi determinati ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 del 21 aprile 2004 della Commissione, nella misura accertata dall'amministrazione competente per il recupero, secondo lo schema di cui all'allegato 4, in conformita' con i modelli di dichiarazione predisposti dalle amministrazioni interessate.

Art. 9. Controlli

1. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8, effettuata ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' soggetta ai controlli previsti dall'art. 71 del medesimo decreto e dalle norme speciali in materia fiscale.

2. Lo scambio di dati fra amministrazioni competenti all'erogazione degli aiuti e amministrazioni competenti per il recupero, finalizzato ai controlli di cui al comma 1, e' effettuato sulla base delle norme vigenti e, quanto alle relative modalita' telematiche, in conformita' al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Roma, 23 maggio 2007

Il Presidente: Prodi

Allegato 1
(articolo 8, comma 1)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualita' di [barrare la casella che interessa]:

Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

Rappresentante legale della Societa' [dati relativi alla Societa']

Denominazione

Codice fiscale

Sede al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita' europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

Dichiara

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale] &ul;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome (firma)

Allegato 2

(articolo 8, comma 2)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualita' di [barrare la casella che interessa]:

Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa]

Denominazione

Sede

[oppure]

Rappresentante legale della Societa' [dati relativi alla Societa]

Denominazione

Codice fiscale

Sede al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita' europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione, data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

Dichiara

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale], per un ammontare totale di euro e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome (firma)

Allegato 3

(articolo 8, comma 3)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualita' di [barrare la casella che interessa]:

Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa individuale]

Denominazione

Sede

[oppure]

Rappresentante legale della Societa' [dati relativi alla Societa]

Denominazione

Codice fiscale

Sede al fine di fruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita' europee, prevista da [indicare esattamente la norma

da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

Dichiara

di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui e' stato effettuato il rimborso], mediante [indicare il mezzo con il quale si e' proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.], la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a, b, c, o d ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale].....

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome (firma)

Allegato 4

(articolo 8, comma 4)

Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il sottoscritto [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione]

Cognome e nome

Codice fiscale nella qualita' di [barrare la casella che interessa]:

Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa individuale]

Denominazione

Sede

[oppure]

Rappresentante legale della Societa' [dati relativi alla Societa']

Denominazione

Codice fiscale

Sede al fine di fruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunita' europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.]

Dichiara

di aver depositato nel conto di contabilita' speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [specificare a quali delle lettere a) o c) ci si riferisce] del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [indicare data e numero del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana [indicare data e numero della Gazzetta Ufficiale].....

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilita' derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data

nome e cognome (firma)

INPS

Direzione Centrale Entrate Contributive

Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Circolare n. 124 del 13.11.2007 su G.U. n. 273 del 23.11.2007

OGGETTO: Art. 1, c. 1223, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296). Ammissione alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

SOMMARIO: D.P.C.M. 23 maggio 2007. Condizioni e modalità di accesso ai benefici qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Premessa

L'art. 1, c. 1223, della legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha previsto, in adesione ad un impegno richiesto agli Stati membri dalla Commissione europea a seguito di specifica giurisprudenza comunitaria, che "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano ... di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea".

In attuazione di tale norma, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 160 del 12 luglio 2007, ha individuato le modalità con le quali rendere, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la suddetta dichiarazione.

Con la presente circolare si forniscono gli opportuni chiarimenti di competenza dell'Istituto, nonché il modello di dichiarazione sostitutiva da presentare all'Istituto ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE.

1. Campo di applicazione della disciplina.

Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, l'obbligo di dichiarare di non aver fruito o di aver restituito gli aiuti di cui al successivo paragrafo 2 si applica alle imprese che intendono fruire di agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE, sia nelle ipotesi in cui vi sia l'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato, sia nei casi in cui detto obbligo non vi sia.

In relazione a quanto di competenza dell'Istituto e al vigente ordinamento, appaiono qualificabili come aiuti di Stato:

- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi iscritte nel "Registro Internazionale" (art. 6 del D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, nella legge n. 30/1998);
- lo sgravio contributivo a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano attività di cabotaggio marittimo (art. 21, c. 10, della legge n. 289/2002, e successive disposizioni di proroga);
- i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti di inserimento (artt. 54-59 del D. Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni).

Infatti, gli sgravi previsti nel settore marittimo costituiscono ipotesi in cui sussiste l'obbligo di notifica alla Commissione, mentre i benefici per i contratti di inserimento, superiori al 25%, sono subordinati alle condizioni previste dall'art. 5 del Regolamento (CE) n. 2204/2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell'occupazione (1).

Di conseguenza, i datori di lavoro che intendono accedere ai benefici di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione secondo le modalità descritte al successivo punto 3.

2. Oggetto della prevista dichiarazione sostitutiva.

L'art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 fornisce l'elenco degli specifici aiuti già dichiarati illegittimi dalla Commissione europea, l'avvenuta fruizione dei quali, senza restituzione o deposito in un conto bloccato, pregiudica la possibilità di accedere ai benefici contributivi di cui al precedente punto 1.

Pertanto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da effettuarsi ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, riguarda gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi delle seguenti decisioni:

- a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
- b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni,

- dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Come espressamente previsto dal decreto (art. 3), l'elenco potrà essere in futuro integrato o modificato, per aggiungere altri casi di aiuto, rispetto ai quali le imprese beneficiarie di aiuti di Stato dovranno effettuare la dichiarazione sostitutiva.

3. Modalità di compilazione e presentazione della dichiarazione sostitutiva. Adempimenti a carico delle sedi.

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 23 maggio 2007, sono quattro i casi che danno titolo al datore di lavoro ad accedere alle agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato, specificate al precedente punto 1.

Il datore di lavoro, infatti, potrà:

- a) non aver beneficiato degli aiuti di cui al precedente punto 2;
- b) aver beneficiato di taluno degli aiuti di cui alla lettera b) dell'elenco al punto 2 entro la soglia "de minimis";
- c) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già restituito le somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi;
- d) aver beneficiato di taluno degli aiuti ed avere già provveduto al deposito in un conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia, appositamente acceso dall'amministrazione competente al recupero, delle somme corrispondenti all'ammontare dell'aiuto, comprensive degli interessi.

Si mette pertanto a disposizione dei datori di lavoro interessati il modello di dichiarazione sostitutiva (allegato 1), nel quale dovrà essere evidenziata, tra l'altro, la sussistenza di una delle condizioni sopra elencate. Il modello è altresì disponibile nella sezione "Modulistica" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), con la denominazione "SC36_Aiuti di Stato".

I datori di lavoro che intendono beneficiare delle agevolazioni descritte al punto 1 dovranno quindi inoltrare la necessaria dichiarazione sostitutiva, con le modalità sotto descritte, prima dell'inizio della fruizione dei benefici attraverso le denunce DM10/2.

In sede di prima applicazione della norma, sono tenuti a fornire la dichiarazione sostitutiva, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale, anche tutti i datori di lavoro che - a decorrere dal 1° gennaio 2007 - fruiscono o abbiano fruito dei benefici contributivi di cui al punto 1.

Il modulo contenente la prevista dichiarazione sostitutiva potrà essere inoltrato esclusivamente con modalità telematica.

Gli utenti abilitati ai servizi on-line previsti per le "Aziende, consulenti e professionisti" utilizzeranno, previa autenticazione, il servizio "Invio moduli on-line". Solo al primo accesso sarà necessario compilare una scheda informativa.

Nella sezione "Servizi per modulistica on-line" è infatti presente, nell'elenco di moduli già predisposti per l'invio telematico, anche il modello "Aiuti di Stato - Dichiarazione ai fini dell'accesso", che dovrà essere selezionato per la trasmissione del file. Il modulo potrà essere compilato on-line e potrà altresì essere allegato (se già scaricato in precedenza), utilizzando la funzione "Sfoglia".

In ogni caso è necessario non modificare il nome del file, altrimenti sarà inibita la funzione di invio. Gli utenti avranno cura di indicare anche la direzione INPS cui recapitare la dichiarazione oggetto del presente messaggio.

Per quanto attiene alle istruzioni sul corretto utilizzo del servizio in argomento, gli utenti potranno far riferimento alle guide inserite direttamente nelle pagine web proposte.

Poiché il modello viene trasmesso elettronicamente al servizio di Back Office - Contact Center, che provvederà a smistare in automatico il file prodotto alla direzione INPS competente per l'azienda, le direzioni dell'Istituto si atterranno alle modalità operative indicate nel messaggio n. 39420 del 2 dicembre 2004, con particolare riferimento al "livello 3".

Le Unità di processo Aziende avranno inoltre cura di conservare agli atti le dichiarazioni trasmesse dalle aziende, anche al fine di procedere ad eventuali controlli successivi.

Il Direttore Generale
Crecco

Allegato omesso

(1) Art. 59, c. 3, del D. Lgs. n. 276/2003, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004 ("Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro").

OGGETTO: art. 1, c. 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ammissione alle agevolazioni contributive qualificabili come aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Istituzione conto presso la Banca d'Italia.

SOMMARIO: D.P.C.M. 23 maggio 2007. Circolare INPS 13 novembre 2007, n.124. Deposito vincolato delle somme in contestazione. Istituzione conto presso la Banca d'Italia e modalità di versamento.

Premessa

Con circolare n.124 del 13 novembre 2007, sono state fornite indicazioni in ordine ai vincoli introdotti dall'art.1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (c.d. legge finanziaria 2007), per le imprese interessate da procedure di recupero di aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune che intendono fruire di benefici rientranti nel campo di applicazione degli artt.87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea (TCE).

In particolare, è stato precisato che, ai sensi della norma sopra citata e del DPCM di attuazione 23 maggio 2007, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le imprese che intendono fruire di aiuti di Stato devono aver restituito o depositato in un conto bloccato gli aiuti in relazione ai quali la Commissione europea ha ordinato il recupero con le seguenti decisioni:

- a) decisione della Commissione dell'11 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 42, del 15 febbraio 2000, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi a favore dell'occupazione, mediante la concessione di agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro;
- b) decisione della Commissione del 5 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 77, del 24 marzo 2003, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per esenzioni fiscali e mutui agevolati, in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico, istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c) decisione della Commissione del 30 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 352, del 27 novembre 2004, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia per interventi urgenti in materia di occupazione, previsti dal decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione;
- d) decisione della Commissione del 20 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 100, del 20 aprile 2005, concernente il regime di aiuti di Stato concessi dall'Italia in favore delle imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti da eventi calamitosi nel 2002, previsti dall'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilità, e che proroga per determinate imprese i benefici previsti dall'art. 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

1. Istituzione del conto bloccato e modalità di versamento degli aiuti illegittimi

Ad integrazione delle disposizioni contenute nella predetta circolare n.124, si comunica che, in attuazione di quanto previsto dal DPCM 23 maggio 2007, questo Istituto ha provveduto ad aprire presso la Banca d'Italia - Tesoreria provinciale di Roma, il conto di contabilità speciale finalizzato a consentire alle imprese interessate dalle procedure di recupero degli aiuti di Stato di cui alle decisioni CE 11 maggio 1999, C/128/2000 (agevolazioni per contratti di formazione e lavoro) e 30 marzo 2004, 2004/800/CE (aiuti all'occupazione), di versare a titolo di deposito provvisorio le somme oggetto di contestazione in via amministrativa o dinanzi all'autorità giudiziaria.

Il numero di conto è **3345**, intestato a **"INPS DEP IMP L296-06 DM23-5-07"**.

Per quanto concerne le modalità di versamento delle somme, le imprese dovranno provvedere, ai sensi del DM 9 ottobre 2006, n.293, mediante bonifico bancario o postale, attenendosi alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato n.20 dell' 8 maggio 2007 (allegato 1) e n.31 del 17 ottobre 2007.

In particolare, per gli aiuti oggetto di recupero ai sensi della decisione CE 11 maggio 1999, C/128/2000, dovrà essere indicata la causale **"SGRAVI C.F.L./U.E."**, mentre per quelli di cui alla decisione CE 30 marzo 2004, 2004/800/CE la causale è **"AGEVOLAZIONI L.81/2003/U.E."**.

Al fine di poter beneficiare di aiuti di Stato, le imprese dovranno versare nel conto n.3345 l'intero importo richiesto dall'Istituto a titolo di capitale e interessi.

Le imprese dovranno, inoltre, indicare la matricola INPS nel campo riservato al "codice versante".

Tale adempimento è essenziale per consentire all'Istituto di imputare correttamente la somma versata in deposito al credito in contestazione.

Per il versamento dovrà essere utilizzato il codice IBAN **IT81H0100003245348200003345**.
Si fa presente che il suddetto conto è infruttifero e, quindi, le somme in esso depositate non produrranno interessi.

2. Adempimenti a carico delle Sedi

Il versamento sul conto acceso presso la Banca d'Italia viene effettuato dalle imprese a titolo provvisorio nelle more della definizione del contenzioso, non potendo assumere in alcun modo il significato di riconoscimento del debito.

Di conseguenza, le Sedi dovranno limitarsi – acquisita la notizia dell'avvenuto deposito – a sospendere l'esecutività delle cartelle esattoriali relative al suddetto credito, oggetto di contestazione.

In nessun caso dovrà essere effettuato lo sgravio della cartella esattoriale.

Il Direttore generale
Crecco

Allegato 1

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni
Ufficio XII

Circolare n.20
(Prot. Nr. 0048560)

Roma, 8 maggio 2007

Alle Amministrazioni Centrali e Periferiche dello Stato
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei Conti
Alla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Ai Titolari di conti correnti e contabilità speciali di tesoreria
Alla Banca d'Italia
All'Associazione Bancaria Italiana
All'Unione delle Province Italiane
All'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia
A Poste Italiane S.p.A.
All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Agli Uffici Centrali di Bilancio
Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

OGGETTO: modalità per l'utilizzo del bonifico per effettuare i versamenti nelle tesorerie statali.

Con il D.M. del 9 ottobre 2006, n. 293, pubblicato sulla G.U. del 20.12.2006, è stato introdotto il bonifico bancario e postale come strumento per effettuare i versamenti nella Tesoreria statale, che si aggiunge a quelli già previsti dall'art. 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni.

Pertanto il bonifico potrà essere utilizzato, a decorrere dal 19 giugno 2007, da tutti coloro che devono effettuare versamenti al Bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, ad eccezione dei soggetti tenuti ad effettuarli attraverso girofondi di tesoreria. La Cassa Depositi e Prestiti potrà utilizzare il bonifico di tesoreria per effettuare pagamenti a favore di soggetti titolari di conti di tesoreria che non hanno aderito alla procedura RID.

In attesa che vengano adottate nuove modalità per i versamenti fiscali e contributivi dovuti dagli Enti sottoposti alla normativa di Tesoreria Unica (T.U.) - Tabelle A e B della legge 720/84 e successive modifiche e integrazioni - tale strumento potrà essere utilizzato dai predetti Enti per versare i contributi all'INPDAP, nonché, fermo restando il criterio del prioritario utilizzo di cui all'art. 7 del D.Lgs. 279/97, dagli Enti sottoposti alla normativa di T.U. mista, per effettuare versamenti diretti al bilancio dello Stato o su altri conti di tesoreria, senza più l'obbligo di operare il girofondi.

Il bonifico di tesoreria può essere utilizzato anche per la costituzione di depositi provvisori e definitivi, purché gli elementi che devono essere indicati per la loro costituzione siano compatibili con lo standard tecnico del bonifico.

1. Elementi da indicare nella disposizione di bonifico.

Per consentire la corretta finalizzazione delle somme, i soggetti che effettuano il versamento con il bonifico bancario o postale dovranno indicare, nella disposizione di bonifico, i seguenti elementi:

- a) coordinate bancarie in formato IBAN, ove nelle posizioni dedicate a contenere le informazioni riferite all'ABI, al CAB e al numero di conto siano indicati i seguenti valori:
 - codice ABI valorizzato a 1000 (identificativo della Banca d'Italia)
 - codice CAB impostato a 3245 (identificativo della procedura "entrate" della Tesoreria)
 - numero di conto definito in modo da individuare anche la tesoreria destinataria;

- b) causale del versamento;
- c) codice fiscale del versante;
- d) eventuale codice versante.

In sede di esecuzione dei bonifici, le banche e Poste S.p.A. dovranno riportare nel campo informativo "INFO-BANCA-BANCA" gli elementi di cui ai precedenti punti da b) a d) nonché la data in cui il bonifico è stato disposto, secondo il seguente criterio posizionale, separati da un asterisco:

- data dell'addebito sul conto del versante ovvero del versamento allo sportello (ggmmaa)
- codice fiscale-partita IVA (su 16 posizioni)
- causale del bonifico (49 posizioni)
- codice versante (10 posizioni)
- nome e cognome/ragione sociale del versante (26 posizioni) nei casi in cui l'ordinante del bonifico sia diverso dal versante.

Nessun onere è rimesso agli operatori circa la verifica dell'indicazione di tali elementi da parte dell'ordinante e della loro correttezza.

Nella disposizione di bonifico i versanti non dovranno indicare alcuna valuta per il beneficiario, in quanto le banche e Poste Italiane S.p.A. sono obbligate a riconoscere i fondi alla Banca d'Italia entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di versamento delle somme o di addebito del conto del debitore.

Per quanto concerne in particolare i conti di tesoreria unica di tabella A, in conseguenza della vigente normativa di tesoreria unica, l'IBAN attribuito al conto potrà essere utilizzato unicamente per effettuare bonifici che devono affluire sul sottoconto infruttifero, mentre i versamenti di somme costituenti entrate proprie dell'Ente dovranno continuare ad essere effettuati a favore del tesoriere dell'Ente stesso con i normali canali bancari.

Al fine di dare la massima diffusione dei predetti codici IBAN, lo scrivente provvederà a renderli disponibili sul proprio sito internet all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it. Sotto la voce Bilancio, in allegato al quadro di classificazione delle entrate del bilancio dello Stato, saranno inseriti i codici IBAN relativi ai capitoli di bilancio, mentre nell'area Finanza Enti Decentrati - Tesoreria Informatica, quelli relativi ai conti di tesoreria. Inoltre ai titolari di conti di tesoreria verrà fornito, dalla Banca d'Italia, l'IBAN attribuito al proprio conto, con l'elaborato mensile di rendicontazione mod. 56 T.

Sempre al fine della maggiore diffusione delle informazioni, si invitano la Banca d'Italia, le banche e Poste S.p.A. a favorire la conoscenza del nuovo strumento di pagamento presso il pubblico che si reca ai propri sportelli.

2. Contabilizzazione dei bonifici da parte delle Tesorerie dello Stato.

Per i versamenti effettuati con bonifico non è richiesta la compilazione della distinta di versamento mod. 124 T.

I bonifici che recano la corretta indicazione del codice IBAN sono automaticamente contabilizzati dalle Tesorerie al bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.

I bonifici che non possono essere finalizzati automaticamente a causa dell'errata indicazione dell'IBAN, sono contabilizzati sull'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria competente territorialmente, se individuata attraverso l'IBAN, o altrimenti presso la Tesoreria di Roma Succursale. La Tesoreria competente effettua gli accertamenti necessari per la corretta finalizzazione delle somme.

Decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico è stato regolato, qualora non siano stati acquisiti elementi utili per la corretta imputazione del versamento, la Tesoreria competente costituisce un deposito provvisorio per "dubbia imputazione" ai sensi delle vigenti disposizioni.

3. Restituzione di somme per versamenti non dovuti.

Nel caso di bonifici effettuati per versamenti non dovuti, si riportano di seguito le indicazioni da seguire ai fini della restituzione delle somme, a seconda che trattasi di:

- a) versamenti per i quali sono stati costituiti depositi provvisori per "dubbia imputazione";
- b) bonifici non finalizzati e affluiti nelle contabilità speciali di cui al precedente punto 2;
- c) bonifici già contabilizzati nel bilancio dello Stato o nei conti di tesoreria degli altri enti creditori.

La diversa condizione deve essere accertata dagli interessati presso la competente Tesoreria.

Nel caso sub a), l'interessato deve rivolgere apposita istanza alla Direzione provinciale dei servizi vari territorialmente competente indicando la modalità di restituzione del deposito. Il predetto ufficio invia l'ordine di restituzione del deposito alla coesistente Sezione di Tesoreria che provvede alle operazioni di competenza.

Per le somme erroneamente versate ed affluite sulle contabilità speciali di cui al punto b) l'interessato deve presentare la richiesta di restituzione alla competente Sezione di tesoreria che vi provvede previa autorizzazione della Ragioneria provinciale.

Nei casi di cui al punto sub c), se trattasi di somme affluite al bilancio dello Stato, l'interessato deve chiedere il rimborso all'Amministrazione che le ha acquisite, che vi provvede con le modalità previste per il pagamento delle spese dello Stato.

L'Amministrazione competente per il rimborso delle somme versate in conto entrate del Ministero dell'Economia e delle Finanze (capo X) è la Direzione provinciale dei servizi vari.

In caso di somme versate in conto entrate a capi diversi dal capo X, se l'Amministrazione competente non ha, nel proprio stato di previsione, l'apposito capitolo di spesa, la stessa Amministrazione inoltra l'istanza di rimborso alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, affinché vi provveda.

Se la somma è invece affluita su un conto di tesoreria la restituzione va chiesta al titolare del conto.

La restituzione al versante delle somme può avvenire, a seconda della richiesta, mediante bonifico bancario o postale, ovvero con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia da spedire con "assicurata" all'indirizzo del richiedente.

Qualora l'intermediario effettui un versamento di importo non dovuto o di importo superiore a quanto dovuto, la procedura di rimborso deve essere attivata da quest'ultimo con le modalità di cui sopra, producendo idonea documentazione alle amministrazioni competenti, e nessun adempimento è richiesto al versante. In tal caso le somme sono restituite all'intermediario.

4. Effetti liberatori della ricevuta del bonifico.

La ricevuta del bonifico, o la diversa comunicazione prevista dal contratto di conto corrente, rilasciata dalle banche o da Poste, ha efficacia liberatoria per il debitore dalla data in cui è stato effettuato il versamento agli sportelli bancari o postali, ovvero in cui l'importo è stato addebitato sul conto del debitore. Tale data - che deve essere indicata in sede di esecuzione del bonifico nell'apposito campo informativo - viene riportata nei dati del versamento dalla Tesoreria competente ad effettuare la contabilizzazione del bonifico.

Qualora il soggetto che effettua il versamento mediante bonifico si avvalga di strumenti telematici, può richiedere alla banca o a Poste, ove necessario e in aggiunta alla comunicazione prevista dal contratto disciplinante le disposizioni di pagamento tramite i predetti strumenti, ulteriore documentazione attestante l'avvenuto versamento.

A fronte di bonifici pervenuti per versamenti al bilancio dello Stato, le Tesorerie stampano le relative quietanze che conservano agli atti. Non si fa luogo, invece, alla stampa di documenti di entrata per versamenti affluiti nei conti di tesoreria.

In caso di smarrimento della ricevuta di bonifico, il soggetto che ha effettuato il versamento può chiedere alla Tesoreria competente che gli venga inviata la quietanza mod. 121 T. (per i versamenti affluiti al bilancio dello Stato) o l'attestazione di versamento per quelli accreditati su conti di tesoreria, comunicando il "Codice riferimento operazione" (CRO) o il "Numero di transazione" (TRN) del bonifico o in mancanza ogni altro elemento utile ad identificarlo.

5. Adempimenti da parte delle Ragionerie provinciali dello Stato per i versamenti di pertinenza dei capitoli del capo X del bilancio dello Stato.

In attuazione dei commi 8 e 9 dell'art. 3 del D. M. citato in premessa, il flusso informativo dei versamenti relativi ai capitoli del capo X è inviato dalla Banca d'Italia alla Ragioneria Generale dello Stato, in uno con il flusso di tutti i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato. Le Ragionerie provinciali, sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo della Ragioneria Generale dello Stato, effettuano i controlli di competenza e, per i versamenti relativi ai capitoli del capo X, inseriscono nel Sistema, ove previsto, il codice versante.

6. Indicazione del codice fiscale nei versamenti effettuati presso le Tesorerie.

L'art. 2, commi 2 e 3, e l'art. 3, comma 1 del Decreto 293/06 estendono a tutti i versamenti effettuati presso le Tesorerie l'obbligo di indicare il codice fiscale del soggetto versante, già previsto dall'art. 4 ter della legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, per il versamento dei tributi da parte degli enti assoggettati al sistema di tesoreria unica.

Il codice fiscale va indicato nella disposizione di bonifico, ovvero sui titoli di spesa emessi dalle amministrazioni, oppure sulle distinte mod. 124 T. o su altra documentazione prevista per i versamenti.

Le Tesorerie riportano il codice fiscale del versante sui documenti di entrata emessi.

Le Tesorerie si limitano a verificare l'esistenza del codice fiscale esclusivamente per i versamenti effettuati ai propri sportelli, respingendo quelli privi di tale codice.

Il Ragioniere Generale dello Stato